

ARCEA

*Agenzia della Regione Calabria per
le Erogazioni in Agricoltura*

**Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in
economia per lavori, servizi e forniture.**

Adottato con Decreto del Direttore n. 35 /D in data 20/05/2009.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento degli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi, ordinamento del personale dell'ARCEA, di seguito denominato "Regolamento ARCEA", disciplina i procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture effettuati dall'ARCEA ai sensi dell'art. 125 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n. 163/2006.

2. I suddetti procedimenti sono disciplinati dal presente regolamento nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal predetto D.lgs. n. 163/2006. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai principi previsti dal "Regolamento ARCEA", in particolare all'art. 58, ai principi generali ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione dei contratti pubblici nonché a quanto previsto in materia dalla Legge regionale n. 8/2002.

3. Alle spese di economato non si applica il presente Regolamento e le predette restano disciplinate dagli artt. 36 e segg. del Regolamento Arcea.

ART. 2 – Procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

ART. 3 – Responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione in economia l'ARCEA opera attraverso un Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 55 del Regolamento ARCEA. Al "Responsabile del procedimento" sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle acquisizioni in economia.

ART. 4 - Procedura di amministrazione diretta.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'ARCEA, o, eventualmente, assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

ART. 5 - Procedura del cottimo fiduciario.

1. Nella procedura negoziata di cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

2. Il procedimento di cui sopra si avvia con la determinazione/decretazione a contrattare, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 163/2006, con la quale viene effettuato l'impegno della spesa presunta.

3. La lettera d'invito a presentare l'offerta o la richiesta di preventivi deve essere inviata dall'ARCEA successivamente al perfezionamento dell'adempimento amministrativo di cui al punto 2.

4. A tal fine, l'ARCEA utilizzerà gli elenchi di operatori economici predisposti dalla stessa (Albo dei Fornitori), nonché gli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato effettuate dalla medesima.

5. Il cottimo fiduciario è di regola espletato mediante gara alla quale sono invitate le concorrenti con lettera trasmessa con Racc. a.r. o posta celere con avviso di ricevimento, o in

casi di urgenza, direttamente a mezzo fax o con altra modalità, anche telematica, che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione della predetta lettera.

6. Nell'espletamento della procedura ed in tutte le fasi della stessa, l'ARCEA dovrà conformarsi ai principi di trasparenza, *par condicio* tra i concorrenti, segretezza delle offerte, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

7. La lettera d'invito deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- oggetto del servizio, fornitura o lavoro da aggiudicare;
- indicazione del Responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- modalità di scelta del contraente ed eventuali elementi di valutazione in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa;
- eventuali garanzie, penalità ed ipotesi di risoluzione;
- caratteristiche tecniche richieste dall'Amministrazione con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il giorno e l'indirizzo preciso ove dovranno pervenire le offerte;
- l'importo massimo presunto, con esclusione dell'IVA, posto a base di gara;
- le modalità e i tempi di pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione.

8. L'ARCEA potrà prevedere, in base a specifiche esigenze, l'indicazione di particolari requisiti di ammissione alla procedura che dovranno essere posseduti dai concorrenti all'atto della partecipazione.

9. All'espletamento della gara provvede apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore composta in numero dispari di componenti (minimo tre - massimo cinque), nel rispetto di quanto previsto dall' art. 84 del D.lgs. n. 163/2006. I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento oggetto della valutazione. Uno dei componenti

della Commissione individuato dal Direttore svolgerà, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. Si applicano ai Commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 Cod. proc. civ.

10. Nel caso di gara espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere osservati, tra gli altri, i seguenti adempimenti procedurali:

a) prima dell'effettuazione della valutazione tecnica dell'offerta, si dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall'Amministrazione nella lettera d'invito;

b) la valutazione tecnico-discrezionale deve precedere l'apertura della busta contenente l'offerta economica;

c) la valutazione della componente tecnica delle offerte dovrà avvenire in seduta riservata, mentre l'apertura delle offerte economiche potrà avvenire in seduta pubblica.

ART. 6 – Acquisti attraverso CONSIP e MEPA.

1. In materia di acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, il Responsabile del procedimento, quando ciò risulti opportuno, può ricorrere alle convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA) che, tra l'altro, permette, oltre la consultazione del catalogo prodotti-servizi, anche l'ordine on line.

2. Qualora il Responsabile del procedimento non ritenesse opportuno fare ricorso alle suddette convenzioni dovrà utilizzare le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.

ART. 7 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio.

1. L'ARCEA è tenuta per ogni procedura a richiedere il CIG (codice identificativo gara) all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione delle procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre

IVA e delle procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA.

ART. 8 - Disciplina e tipologia dei lavori eseguibili in economia.

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000 euro oltre IVA.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro oltre IVA e fino a 200.000 euro oltre IVA, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA è consentito, nel rispetto, per quanto possibile, del criterio rotativo, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, previa verifica in ordine alla congruità del prezzo.

4. Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi acquisiti in sede di offerta, il Responsabile del procedimento si può avvalere dei dati forniti dall'Osservatorio prezzi, dalla CONSIP o da rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da altre Amministrazioni pubbliche o Enti a ciò preposti.

5. I limiti sopra indicati non possono essere superati con ampliamenti, varianti, suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'affidamento.

6. Sono eseguibili in economia i lavori di:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili o non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. n. 163/2006 ;

b) manutenzione o riparazione di opere od impianti;

- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 9 - Disciplina e tipologia delle forniture di beni e servizi eseguibili in economia.

1. Le forniture di beni e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 euro oltre IVA.

2. L'acquisizione in economia di beni che non rientrano nei limiti di spesa previsti dal "Regolamento Arcea" in materia di spese di economato, è ammessa con riferimento alle voci di seguito indicate e precisamente:

- a. mobili, attrezzature per ufficio, componenti di arredamento, tende e suppellettili per ufficio;
- b. apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e audiovisivi;
- c. acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b);
- d. vestiario: divise e calzature per il personale dipendente;
- e. materiale di cancelleria, tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici;
- f. acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza;
- g. acquisti di hardware, relative componenti, di software e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici;

- h. materiali di pronto soccorso, materiale infortunistico e relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i. spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni istituzionali;
- j. spese di rappresentanza (targhe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- k. fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- l. spese telefoniche;
- m. abbonamenti ed acquisti di riviste, periodici, libri e simili sia su supporto cartaceo che informatico;
- n. locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali in cui sono ubicati gli uffici dell'ARCEA non siano sufficienti o idonei.

3. L'acquisizione in economia di servizi, necessari per il funzionamento dell'Agenzia, è ammessa in relazione a:

- a) manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, impianti, strumentazioni e loro accessori;
- b) manutenzione e assistenza hardware, software e di altri strumenti informatici e telematici;
- c) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
- d) spese di trasporto, facchinaggio e traslochi;
- e) vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- f) servizi esterni di fotocopie, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;

- g) servizi video-fotografici;
- h) servizi di assistenza tecnica, audio e video;
- i) servizi di traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- l) servizi di selezione del personale;
- m) servizi di supporto alla pubblica amministrazione (legali, tecnici, assicurativi, finanziari, contabili, sicurezza sul lavoro, ecc.);
- n) spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione.

5. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- b) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

6. Per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro oltre IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento previa verifica in ordine alla congruità del prezzo nel rispetto, per quanto possibile, del criterio rotativo.

7. Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi, il Responsabile del procedimento si può avvalere dei dati forniti dall'Osservatorio prezzi, dalla CONSIP, da indagini effettuate da altre Amministrazioni pubbliche o da rilevazioni prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti.

8. Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre IVA e fino alla soglia di € 130.000,00 oltre IVA, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel

rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ARCEA. In tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti, dovrà, comunque, essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei anche se inferiori a cinque.

9. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi e, quindi, procedere all'affidamento diretto ad un unico fornitore, previa acquisizione di preventivo e successiva emissione di ordine al fornitore, anche quando:

a) trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti e nel caso di nota specificità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato (in tal caso la richiesta deve essere motivata dal Responsabile del servizio richiedente il quale dovrà, altresì, rendere e controfirmare l'eventuale idonea certificazione di esclusività);

b) trattasi di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'implementazione di forniture preesistenti, nell'ambito del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario;

c) si verifichino delle esigenze per le quali l'ARCEA intenda aumentare il servizio nell'ambito del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario.

ART. 10 - Divieto di frazionamento artificioso di acquisizione di beni, servizi, lavori.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

ART. 11 – Requisiti dell'affidatario.

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei **requisiti** di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente ed, in particolare, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.

2. Agli elenchi di operatori economici tenuti dall'ARCEA possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.

ART. 12 - Criteri per l'affidamento.

1. Le forniture e prestazioni di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso (così determinato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) : qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito;

b) offerta economicamente più vantaggiosa (così determinata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006): valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.;

c) in materia di conferimento di servizi di supporto all'Ente nella scelta del professionista esterno si dovrà, altresì, tenere conto della professionalità ed esperienza desumibili dal curriculum, da valutarsi in relazione allo specifico oggetto dell'incarico.

I criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

2. L'affidamento può essere regolato da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera con la quale è disposta l'ordinazione dei beni o servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito predisposta dall'ARCEA o far esplicito richiamo ad essi.

ART. 13 – Subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario della fornitura, servizio o fornitura di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei beni, servizi o lavori oggetto dell'affidamento senza l'autorizzazione scritta del Direttore pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall'art. 1656 del c.c.

ART. 14 - Verifica e collaudo.

1. Tutti gli acquisti di beni in economia sono soggetti a collaudo entro trenta giorni dall'acquisizione.

2. Per le forniture di beni consumabili, il collaudo è sostituito dalla verifica della loro regolarità, effettuata da chi prende in consegna i beni.

3. Il collaudatore, accertata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni amministrative, tecniche e funzionali, emette il certificato di collaudo.

4. Qualora vengano accertati difetti tali da rendere la fornitura del tutto inidonea alla sua destinazione, il collaudatore rilascia dichiarazione di non collaudabilità. Le forniture o parte delle forniture dichiarate non collaudabili sono rifiutate e considerate come non consegnate, con la conseguente applicazione delle penali eventualmente previste e, se del caso, della risoluzione per inadempimento.

5. Per le prestazioni di lavori, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

6. Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione a seguito di accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni attestato dal

Responsabile del procedimento o dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, se individuato, o da loro delegato.

7. Il collaudo non può essere eseguito da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione della prestazione.

ART. 15 – Disposizioni finali.

Il presente Regolamento verrà adottato con decreto direttoriale, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Arcea".

IL DIRETTORE

AVV. ALDO PEGORARI